

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “*Codice dell’Ordinamento Militare*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*”;
- VISTA** la legge 8 agosto 2019, n. 86, concernente “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*” e, in particolare, l’articolo 47;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTA** la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’articolo 28, che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché l’articolo 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “*misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e successive modifiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*” e successive modifiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “*disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, in particolare l’art. 7 recepimento modifiche trattamento dati personali pervenute dal Parlamento europeo;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il “codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice per le pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Difesa in data 28 febbraio 2022;
- VISTO** il Regolamento attuativo del Club Paralimpico del Comitato Italiano Paralimpico, (CIP) approvato dalla Giunta nazionale nella riunione del 16 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione alle disposizioni recate dall’articolo 2 comma 2 del Decreto del Ministero della Difesa del 28 febbraio 2022, stabilendo le discipline paralimpiche di interesse istituzionale della Difesa, il numero massimo di atleti paralimpici che collaborano con il GSPD e per ciascun anno, il numero di atleti da selezionare ai fini della stipula del relativo contratto di lavoro sportivo suddivisi per disciplina sportiva.

DECRETA

Art. 1

Per l’anno 2025, verrà avviata la procedura di selezione, per soli titoli, per la stipula di contratti di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa di nr. **8** atleti paralimpici, così suddivisi per disciplina e classificazione funzionale:

1. tennis tavolo:

- nr.1 atleta di sesso maschile Classe 1;
- nr.1 atleta di sesso femminile Classe 3;

2. canoa:

- nr.1 atleta di sesso femminile nella specialità 200mt con classificazione KL3;
- nr.1 atleta di sesso maschile nella specialità 200mt con classificazione VL3;

3. sci alpino:

- nr.1 atleta di sesso femminile categoria AS2;
- nr.1 atleta di sesso maschile categoria LW4;

4. scherma:

- nr.1 atleta di sesso maschile nella specialità Sciabola/Spada classificazione Cat. B;

5. nuoto:

- nr.1 atleta di sesso maschile nella specialità 50 mt stile libero e 100 mt farfalla categoria S9.

Art. 2

Nel rispetto del limite massimo stabilito con il Decreto del Ministro della Difesa in data 28 febbraio 2022, in applicazione dell'art.47, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, e in funzione del numero effettivo di atleti con disabilità che instaurano un rapporto di lavoro sportivo con il GSPD, si provvede, per l'anno 2025, con riduzione di pari numero di posizioni organiche così suddivise per ciascuna Forza Armata e per l'Arma dei Carabinieri:

- nr. 3 per l'Esercito Italiano;
- nr. 1 per la Marina Militare;
- nr. 2 per l'Aeronautica Militare;
- nr. 2 per l'Arma dei Carabinieri.

Generale Luciano PORTOLANO

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..